ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL PREDETTO SERVIZIO

Art. 5

Ammissione alla carriera direttiva

Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di eta';

b) buona condotta;

c) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge.

Versione in vigore dal 24 agosto 1962, non più in vigore dal 24 agosto 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Estremi	Legge 16 luglio 1962, n. 1085
Titolo	III — Ammissione alle carriere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-degli-uffici-di-servizio-sociale-e-istituzione-dei-ruoli/art-5-ammissione-alla-carriera-direttiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it